



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

**Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione
Loro PEO**

Al sito web

**e, p.c.: Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole capofila delle reti d'ambito individuate con
DDG n. 1768 del 14 ottobre 2022 e, per il loro tramite, ai
DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti
Loro PEC**

**Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI
(ambiti territoriali della regione)
Loro PEC**

**Ai Responsabile Gruppo SU.S.A.
- dott. Luca Pasqualini
Luca.pasqualini.ap@istruzione.it**

**Ai Referenti provinciali del Gruppo SU.S.A.
Loro PEO**

**Alla dott.ssa Emanuela Zambataro
Direttore Regionale dell'INPS Marche
direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it**

**Al dott. Marco Mancini
Dirigente Area Pensioni – Sede regionale INPS Marche
marco.mancini@inps.it**

**OGGETTO: Decreto ministeriale m_pi_AOOGABMI.0000185 del 15 settembre 2023 e
nota m_pi.AOODGPER.0054257 del 18 settembre 2023. Cessazioni dal ser-
vizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Trattamento di quie-
scenza e di previdenza. Indicazioni operative.**

In relazione all'oggetto si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti della
nota del Direttore Generale per il personale scolastico m_pi.AOODGPER.0054257 del 18
settembre 2023 e sul decreto ministeriale m_pi_AOOGABMI.0000185 del 18 settembre

202309190951 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

2023 - reperibili sul sito web del Ministero dell'istruzione e del merito - nel duplice intento di assicurare il corretto adempimento e la necessaria uniformità di indirizzo in ambito regionale.

I) **Presentazione della domanda di cessazione dal rapporto di lavoro e dell'istanza di accesso alla prestazione pensionistica: termine e modalità**

Il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, delle domande di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2024, è **fissato al 23 ottobre 2023 (le eventuali revoche devono essere presentate entro la stessa data).**

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 dell'ex area V della dirigenza scolastica (ora area Istruzione e Ricerca) e, in particolare, dall'art. 12, **che fissa al 28 febbraio il termine finale per la presentazione delle relative istanze (termine stabilito anche per le eventuali revoche).**

I dirigenti scolastici che presentino la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine del 28 febbraio 2024 non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale scolastico (dirigenziale e non).

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non, compresi gli insegnanti di religione), attraverso la procedura web POLIS "istanze *on line*", disponibile sul sito internet del Ministero (<http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>).

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023.

Il termine **del 23 ottobre 2023** deve essere osservato anche da coloro (personale non dirigenziale) che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

202309190951 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione “quota 100” o “quota 101” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima domanda.

Ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica dovrà essere presentata domanda in via telematica **(unica possibile)** all'INPS, attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on line accedendo al sito web dell'Istituto previdenziale, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta di identità elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- 2) presentazione dell'istanza tramite *Contact Center* Integrato (numero 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

II) Applicazione dell'art. 72, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

La norma citata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e, di conseguenza, anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (che lo richiamava).

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.**

Pertanto, entro il **23 ottobre 2023** potranno chiedere la permanenza in servizio (**con istanza in forma cartacea**) i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Poiché l'articolo 24, comma 7, della legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, riconosce comunque il diritto a pensione al personale che al compimento del settantesimo anno di età possa fare valere un'anzianità contributiva di almeno cinque

202309190951 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postcert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

anni, il trattenimento in servizio andrà comunque riconosciuto a coloro che, pur non maturando al compimento del settantesimo anno di età il minimo contributivo di venti anni, raggiungano l'anzianità contributiva nella misura minima di cinque anni.

Va inoltre evidenziato che l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), modificato dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di stabilità 2018), ha previsto che al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola (dirigenziale e non) impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni **con istanza in formato analogico o digitale entro il 23 ottobre 2023**.

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e, per i capi d'Istituto, dallo scrivente.

Ciò premesso, si elencano le tipologie di personale da collocare a riposo d'ufficio:

- a) personale (dirigenziale e non) che, alla data del 31 dicembre 2011, risultava già in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. riforma Fornero) e compie 65 anni entro il 31 agosto 2024 (i nati tra il 1° settembre 1958 e il 31 agosto 1959);
- b) personale (dirigenziale e non) che compie, entro il 31 agosto 2024, 67 anni e che abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- c) **personale (dirigenziale e non) che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, al compimento del limite ordinamentale di età, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 (le donne nate tra il 1° settembre 1958 ed il 31 agosto 1959 che alla data del 31 agosto 2024 avranno maturato un'anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10; gli uomini nati tra il 1° settembre 1958 ed il 31 agosto 1959 che alla data del 31 agosto 2024 avranno maturato un'anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10).**

202309190951 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postcert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Si rammenta che i requisiti pensionistici (anagrafici) per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo per la pensione di vecchiaia a domanda sono (per il personale dirigenziale e non):

- a) compimento, entro il 31 dicembre 2024, di 67 anni di età;
- b) aver maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Si raccomanda, per quanto sopra specificato, di procedere ad un’attenta valutazione di quelle posizioni che si attestano sui diversi limiti massimi di età ordinamentali al fine di procedere, ove necessario, al collocamento d’ufficio da disporsi tempestivamente (non oltre il 28 febbraio 2024) comunicando, inoltre, agli Uffici d’ambito territoriale l’avvenuta risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il dipendente destinatario di cessazione d’ufficio abbia anche presentato domanda di cessazione volontaria, l’Istituto di titolarità dovrà comunque disporre la cessazione d’ufficio con proprio provvedimento.

III) Opzione donna - decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

I requisiti sono i seguenti:

- anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021;
- età di anni 58 compiuta al 31 dicembre 2021.

IV) Quota 100 e 102 – art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

I requisiti (da maturare entro il 31 dicembre 2021) sono i seguenti:

- anzianità contributiva minima di 38 anni;
- età di anni 62.

I requisiti (da maturare entro il 31 dicembre 2022) sono i seguenti:

- anzianità contributiva minima di 38 anni;
- età di anni 64.

202309190951 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postcert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

V) Applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il comma 5 dell'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modifiche del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, **con preavviso di sei mesi**, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, nei confronti delle donne che avranno maturato, entro il 31 agosto 2024, un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi e degli uomini che entro la stessa data del 31 agosto 2024 avranno maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione (ma con età anagrafica inferiore a 65 anni).

Si dovrà in ogni caso valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza del personale interessato, sia livello nazionale che provinciale.

VI) Indicazioni operative di carattere generale

Si ritiene utile rammentare che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva devono essere considerati tutti i periodi contributivi e di servizio, compresi i periodi degli studi universitari riscattati, i servizi non di ruolo computati e/o riscattati, i periodi contributivi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/90, il servizio militare e le supervalutazioni del servizio.

Le domande di riscatto e di ricongiunzione divengono irrevocabili dopo l'accettazione del pagamento del relativo onere.

I provvedimenti concernenti la risoluzione del rapporto di lavoro o il trattenimento in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti del personale docente, educativo ed A.T.A. rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Rientra invece nell'ambito delle competenze di questa Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o di autorizzazione alla permanenza in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti dei dirigenti scolastici.

202309190951 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

Per quanto non richiamato nella presente nota si fa riferimento a quanto stabilito dalla nota ministeriale sopra richiamata e alla tabella alla stessa allegata.

La presente nota è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale www.marche.istruzione.it.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dirigente: Luca Pasqualini

APIC838006 - A99NTSX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008931 - 22/09/2023 - I.1 - E

202309190951 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it